



COMUNE DI PLOAGHE
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E
CIMITERIALI**

Il presente regolamento:

- 1 Approvato con deliberazione consiliare n° Del
- 2 Ripubblicato all'albo pretorio dal
19.05.2003 al 03.06.2003
- 3 è entrato in vigore il giorno

Ploaghe, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo	Descrizione
----------	-------------

CAPO 1- NORME GENERALI

1	Oggetto del regolamento
2	Responsabilità del Comune

CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

3	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali
5	Obblighi del custode del cimitero

CAPO III- TRASPORTO DEI CADAVERI

6	Disciplina del trasporto dei cadaveri
7	Facoltà di disporre della salma e dei funerali
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
9	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

10	Ricevimento dei cadaveri
11	Sepoltura nei giorni festivi
12	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico
13	Divieti di ingresso nei cimiteri
14	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
15	Riti religiosi all'interno dei cimiteri

CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

16	Inumazioni e tumulazioni – normativa
17	Inumazioni e tumulazioni – termine
18	Epigrafi
19	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri
20	Inumazioni e tumulazioni - Oneri

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

21	Esumazioni ed estumulazioni – normativa
22	Esumazioni ordinarie
23	Esumazioni straordinarie
24	Verbale delle operazioni
25	Incenerimento dei materiali
26	Estumulazioni
27	Esumazioni ed estumulazioni - oneri

CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

28	Lavori privati nei cimiteri
29	Occupazione temporanea del suolo
30	Orario di lavoro – sospensione dei lavori
31	Opere private – vigilanza – collaudo
32	Concessioni private nei cimiteri

CAPI VIII – NORME FINALI

33	Entrata in vigore
34	Pubblicità del regolamento
35	Leggi ed atti regolamentari
36	Abrogazione di precedenti disposizioni
37	Sanzioni

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265 e successive modificazioni e aggiunte;
D.P.R. 03 novembre 2000, n° 396;
al D.P.R. 10.09.1990, n.285 recante " Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
Il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune.

Art.2 – Responsabilità del Comune

Il Comune, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art.3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello di volta in volta risultante dalla dotazione organica dell'Ente.

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'unità Sanitaria Locale, con le procedure di cui all'art.51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10-09.1990, n.285.

Art. 5 – Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
una copia del presente regolamento;
una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

CAPO III TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri..

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali..

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazioni, epigrafi, ecc.)

Art. 8– Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e di vigilanza.

Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.)

CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 10 – Ricevimento dei cadaveri.

Nei cimiteri devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;

i cadaveri delle persone che durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;

gli ascendenti o discendenti, ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui all'ultima ipotesi gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 11– Sepoltura nei giorni festivi.

Le sepolture possono aver luogo anche nei giorni festivi.

Art. 12 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

Novembre – marzo dalle ore 8.00 alle ore 17:30

Aprile – ottobre dalle ore 8.00 alle ore 19:30

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

Art. 13 - Divieto di ingresso nei cimiteri..

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

ai minori di anni 11, non accompagnati da persone adulte;

alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.

Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

A chiunque quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;

introdurre armi, cani o altri animali;

toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti lapidi;

buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;

portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art.15 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'Ordinamento Giuridico Italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla

presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO V INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 16 – Inumazioni e tumulazioni – Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – Termini.

Le inumazioni e le tumulazioni di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari in caso di tumulazioni in loculi o in tombe familiari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino al massimo di 5 giorni, per completare le pratiche per l'acquisto dei loculi o delle aree cimiteriali. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari provvedano, alla presenza del custode alle operazioni di tumulazione, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa di zinco o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285.

Art. 18 – Epigrafi.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso, il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 19 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

L' introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici Comunali.

Art. 20 – Inumazione e tumulazione – Oneri.

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dai concessionari a proprie spese. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 21 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVIII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 22 – Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie dei campi Comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo ottobre-marzo.

Almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, e a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre, a cura dell'Ufficio Comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione verrà comunque effettuata.

Art. 23 – Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

Art. 24 – Verbale delle operazioni.

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 25 – Incenerimento dei materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere incenerito all'interno del cimitero o nelle sue immediate adiacenze.

Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 Settembre 1982, n°915 e successive modificazioni.

Art. 26 – Estumulazioni.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni – oneri.

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

**CAPO VII
LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO**

Art. 28– Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione Comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 29 – Occupazione temporanea del suolo.

Per l'occupazione temporanea del suolo Cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazioni di armature, ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo Comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 30 - Orario di lavoro – Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti nei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro seguente : dalle ore 08.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nei giorni prefestivi. Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1° Dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti i lavori di riordino o abbellimento.

Art. 31 – Opere private – vigilanza – collaudo.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 32 – Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata dei

cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 33 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo alla ripubblicazione all'albo Pretorio dopo che la delibera di adozione sarà divenuta eseguibile.

Art. 34 – pubblicità del Regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27 dicembre 1985, n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici Comunali cui è affidato il servizio compreso , in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 35 – Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934,n°1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - DPR 03 novembre 2000, n° 396;
 - Il D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 36 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.

Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico – sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 37 – Sanzioni.

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi del Regolamento Comunale per le Procedure Sanzionatorie relative alle violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze.